

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 225

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MUZIO, MARINO e PAGLIARULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2001

—————

**Norme in materia di opere idrauliche di terza categoria
e di polizia idraulica**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 16 dicembre 1993, n. 520, recante norme per la soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria, ha trasferito allo Stato ed alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, secondo i criteri fissati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, le attribuzioni, gli uffici, i beni ed il personale dei soppressi consorzi idraulici.

Al fine di non interrompere un servizio pubblico, finalizzato alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del territorio e della popolazione, è necessario organizzare il servizio di polizia idraulica anche nei corsi d'acqua già gestiti dai predetti consorzi e, pertanto, ricomprendere, nelle modalità di custodia delle opere idrauliche di prima e seconda categoria, delle linee di navigazione interna e delle opere di bonifica indicate nel regolamento di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, anche quelle di terza categoria o categorie inferiori o corsi d'acqua ed opere non classificate, che il riparto delle attribuzioni eseguito con le modalità di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, assegna alla specifica competenza dello Stato.

Con il presente disegno di legge si dichiarano obbligatorie ed a carico dello Stato le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori e quelle di vigilanza delle opere e pertinenze idrauliche già classificate di terza categoria, oppure non classificate, ma affidate nel riparto delle competenze nei bacini idraulici di rilievo nazionale alla gestione dello Stato.

A tal fine dovranno essere riesaminate le dotazioni finanziarie dei capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardanti: il rimborso spese di viag-

gio ed indennità chilometrica per il personale idraulico, spese per il servizio di piena, costruzione e riparazione di opere idrauliche di competenza dello Stato.

La polizia idraulica assicura:

a) lo svolgimento continuo, lungo i corsi d'acqua, del servizio di vigilanza e di guardia, nonchè l'attivazione, al bisogno, di quelli di piena e di pronto intervento idraulico, per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, oltre che la connessa gestione dei magazzini e depositi idraulici;

b) l'accertamento dei reati in ordine alla tutela dei medesimi corpi idrici, degli alvei, delle opere idrauliche, nonchè il rispetto delle condizioni imposte dalla pubblica amministrazione con atti di autorizzazione d'opera e di concessione di acque pubbliche;

c) la prevenzione e repressione del furto degli inerti d'alveo, la protezione e conservazione delle opere di difesa contro le manomissioni di terzi.

Come è noto, il territorio nazionale è solcato da fiumi che, in massima parte, hanno carattere torrentizio e le cui piene impetuose rappresentano una incombente minaccia per la pubblica incolumità.

Tale minaccia è aggravata sia dalla estesa urbanizzazione sia dalla sempre crescente sottrazione illegittima di aree destinate alla naturale espansione dei corsi d'acqua.

È, quindi, indispensabile esercitare, con la polizia idraulica, un servizio di controllo dei corsi d'acqua, delle loro pertinenze e difese oltre che la gestione delle piene e dell'emergenza.

La polizia idraulica dovrà servirsi di mezzi dotati di dispositivo acustico supplementare di allarme ed anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lam-

peggiante blu; quest'ultimo dovrà risultare obbligatoriamente in funzione durante i servizi di emergenza e di piena, al fine di rendere visibili detti mezzi anche in condizioni atmosferiche pessime, con pioggia e nebbia.

È altrettanto indispensabile costruire presidi idraulici (magazzini idraulici ed alloggi per il personale idraulico), in posizioni territorialmente strategiche, dotati di apparecchiature di rilevamento in grado di acquisire, in termini reali e temporalmente vantaggiosi, tutte le informazioni, circa i livelli raggiunti dalle acque di piena e le portate dei corsi d'acqua che interessano il bacino idraulico, necessarie alla corretta realizzazione del primario concetto di pubblica sicurezza.

Per quanto attiene alla preparazione tecnico-giuridica del personale preposto, si fa riferimento agli specifici ruoli esistenti nel Ministero dei lavori pubblici prima della data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312. Infatti, solo al personale di quei ruoli risulta tuttora attribuita, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, la qualità di «agente di pubblica sicurezza» e compete lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria; al medesimo sono in dotazione contrassegni, uniformi, armamento individuale ed equipaggiamento a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

La ricomprensione della polizia idraulica nel settore specifico delle forze di polizia, è sancita nei principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa, come prescritto dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93, poi abrogato dall'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Per quanto sopra illustrato, anche l'accertamento dell'idoneità fisica all'espletamento delle funzioni di polizia idraulica avverrà con le procedure in vigore per il personale della Polizia di Stato.

L'articolo 4 della presente proposta di legge risponde alla duplice esigenza di salvaguardare, da un lato, il diritto dell'Amministrazione a disporre, in qualunque momento, dell'edificio di servizio, adibito alla tutela della pubblica incolumità ed indispensabile all'esercizio di una pubblica funzione; dall'altro, di consentire, al personale addetto al servizio di polizia idraulica, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla legge, di aspirare alla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o agevolata nella quota riservata al personale militare ed ai dipendenti delle forze dell'ordine in genere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al regolamento sulla tutela di opere idrauliche di prima e seconda categoria e delle opere di bonifica, di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, si applicano anche per i corsi d'acqua e per le opere classificate nella terza categoria, ivi comprese le realtà già facenti parte dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria.

2. Le spese per la manutenzione e la custodia delle predette opere e pertinenze sono obbligatorie ed a carico dello Stato.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti l'Autorità di bacino, il Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia, ovvero il Presidente del Magistrato per il Po di Parma, ovvero ancora i provveditori regionali alle opere pubbliche, si provvede alla individuazione dei corsi d'acqua di minore rilevanza per i quali è necessario garantire il servizio di polizia idraulica.

4. Il servizio di custodia e di sorveglianza delle opere idrauliche e di bonifica presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destina il personale nei vari circondari idraulici di interesse nazionale, con le modalità indicate nel regolamento di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e cura la redazione dell'annuario del personale di custodia e di sorveglianza.

Art. 2.

1. Il personale addetto al servizio di polizia idraulica è ricompreso nelle forze di po-

lizia di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuiti la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 96 del di cui regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e la competenza per l'espletamento della connessa attività di polizia giudiziaria, nonchè il trattamento economico e le indennità previste per il personale che appartiene alla Polizia di Stato.

3. Al capo tecnico ufficiale idraulico compete la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accertamento dell'idoneità fisica all'espletamento delle funzioni di polizia idraulica, avviene secondo le procedure previste per il personale appartenente alla Polizia di Stato.

Art. 3.

1. Il personale addetto al servizio di custodia e sorveglianza è dotato di edifici di servizio per garantire la presenza, sul posto, del personale idraulico, dei mezzi e dei materiali necessari per il servizio.

2. I mezzi utilizzati per il servizio di polizia idraulica devono essere dotati di dispositivo acustico di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante. La segnalazione visiva a luce lampeggiante è obbligatoria nell'espletamento del servizio di piena.

3. I magazzini idraulici devono essere collegati con la rete informatica di rilevamento idrometrico del bacino idrografico, con la sala operativa e con il direttore del servizio di piena.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla realizzazione degli edifici di servizio ed assicura la presenza del personale idraulico nelle località individuate dall'articolo 1.

Art. 4.

1. Il personale addetto al servizio di polizia idraulica che cessa dal servizio deve consegnare, all'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti, entro e non oltre trenta giorni, i locali dell'edificio di servizio adibito ad uso abitativo.

2. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 equivale ad interruzione di pubblico servizio.

3. Il personale di cui al comma 1, qualora in possesso delle condizioni previste dalla legge, ha diritto a concorrere all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o agevolata, anche di proprietà di enti pubblici, nelle quote riservate alle forze dell'ordine.

